



2023/0165(COD)

29.11.2023

PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per i trasporti e il turismo

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante
modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di
approdo
(COM(2023)0271 – C9-0191/2023 – 2023/0165(COD))

Relatrice per parere: Izaskun Bilbao Barandica

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

I pescherecci non sono attualmente coperti dalla direttiva relativa al controllo da parte dello Stato di approdo. Tuttavia, ad essi si applica un numero crescente di obblighi internazionali e un controllo da parte dello Stato di approdo si fa sempre più necessario.

La Commissione ha osservato che le attuali prescrizioni dell'UE non si applicano ai pescherecci e che il rispetto di taluni obblighi internazionali in relazione ai pescherecci non è oggetto di un controllo da parte dello Stato di approdo né le ispezioni sono effettuate in maniera coordinata. Gli obblighi internazionali riguardano principalmente i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri.

La Commissione propone pertanto che i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri siano inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva e che gli Stati membri, su base volontaria, possano effettuare ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sui pescherecci. Per quanto riguarda tali ispezioni, la Commissione propone che le siano attribuite competenze di esecuzione per stabilire le modalità di tali regimi specifici di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri.

La relatrice ritiene che i regimi volontari dovrebbero essere messi a punto in stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione al fine di garantire un approccio più armonizzato per i controlli. Un approccio armonizzato è importante per garantire condizioni di parità, e la relatrice valuta positivamente che, come proposto, sia la Commissione a stabilire le modalità dei regimi specifici di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci. Tuttavia, la relatrice ritiene che tali modalità costituiscano una parte potenzialmente importante delle norme relative al controllo da parte dello Stato di approdo, in particolare dato che le norme relative alle modalità del regime ordinario di controllo da parte dello Stato di approdo sono stabilite nell'atto di base. Propone pertanto che tali modalità siano definite in atti delegati.

La relatrice ritiene importante che più Stati membri ratifichino e applichino gli obblighi internazionali relativi ai pescherecci e alle attività di pesca in modo da garantire norme rigorose a livello mondiale e condizioni di parità per i pescatori. La relatrice ritiene essenziale che tali obblighi internazionali siano applicati e controllati in maniera armonizzata nell'UE al fine di garantire condizioni di parità per tutti i pescatori dell'UE. La relatrice ritiene pertanto che la Commissione dovrebbe valutare i progressi compiuti dagli Stati membri nella ratifica e nell'applicazione di tali obblighi internazionali e, se del caso, presentare proposte legislative per un'attuazione e un controllo armonizzati delle misure.

EMENDAMENTI

La commissione per la pesca invita la commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Al fine di creare condizioni di parità in tutta l'Unione, è preferibile prima recepire nell'acquis comunitario le convenzioni in materia di pesca in vista della creazione di un regime di controllo comunitario armonizzato. Tuttavia, alcuni Stati membri hanno già ratificato convenzioni internazionali quali la convenzione C188 dell'OIL e la convenzione STCW-F, e hanno la responsabilità di applicare le misure relative al controllo da parte dello Stato di approdo.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 ter) È estremamente importante che gli Stati membri che non hanno ratificato le convenzioni internazionali relative alla pesca – in particolare la convenzione C188 dell'OIL, la convenzione STCW-F dell'IMO e l'accordo di Città del Capo – lo facciano quanto prima per evitare il rischio che gli Stati membri applichino la normativa in modo diverso. Inoltre, la Commissione dovrebbe incoraggiare e aiutare attivamente gli Stati membri a ratificare le convenzioni internazionali pertinenti. Al fine di garantire approcci armonizzati nell'attuazione di tali obblighi internazionali, questi dovrebbero essere recepiti a livello dell'Unione con l'obiettivo di stabilire successivamente un approccio armonizzato per il controllo di tali obblighi, compresi sistemi di ispezione armonizzati del controllo e

dell'applicazione delle disposizioni della convenzione C188.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 quater) La Commissione dovrebbe valutare ulteriormente e seguire la ratifica degli obblighi internazionali relativi alle attività di pesca e, se del caso, presentare una proposta legislativa per un recepimento armonizzato di tali obblighi internazionali, in particolare per quanto riguarda la convenzione STCW-F dell'IMO relativa a un sistema armonizzato di ispezioni sul controllo e l'applicazione delle disposizioni della convenzione C188, nonché le misure di attuazione in relazione alla direttiva (UE) 2017/159.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Tuttavia, a causa dei modelli di pesca, tali pescherecci più grandi non fanno scalo in tutti gli Stati membri dell'UE. Si propone pertanto un sistema volontario per gli Stati membri dell'UE che desiderano effettuare tali ispezioni, distinto dall'attuale regime di controllo da parte dello Stato di approdo, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di elaborazione delle norme in materia di controllo da parte dello Stato di approdo. Questo sistema di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri può pertanto essere sviluppato in modo organico dagli Stati membri, dal

(7) Tuttavia, a causa dei modelli di pesca, tali pescherecci più grandi non fanno scalo in tutti gli Stati membri dell'UE. ***Inoltre, nel settore della pesca non esiste un quadro giuridico armonizzato a livello dell'Unione in ambiti quali la sicurezza marittima, la costruzione delle navi e le condizioni di vita e di lavoro a bordo.*** Si propone pertanto un sistema volontario per gli Stati membri dell'UE che desiderano effettuare tali ispezioni, distinto dall'attuale regime di controllo da parte dello Stato di approdo, al fine di consentire flessibilità nelle modalità di elaborazione delle norme in materia di

MOU di Parigi e dalla Commissione.

controllo da parte dello Stato di approdo. Questo sistema di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza superiore a 24 metri può pertanto essere sviluppato in modo organico dagli Stati membri, dal MOU di Parigi e dalla Commissione. ***Le norme in materia di controllo da parte dello Stato di approdo devono essere proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri che effettuano tali ispezioni volontarie possono avvalersi di un aiuto finanziario (a titolo del FEAMPA) al fine di garantire mezzi e risorse umane sufficienti a tal fine.***

Emendamento 5

**Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) Gli Stati membri devono applicare gli stessi criteri alle flotte nazionali e alle altre bandiere europee che fanno scalo nei loro porti. Non dovrebbero esservi differenze nel trattamento dei pescherecci dell'Unione e tra i diversi sistemi di controllo nazionali applicati.

Emendamento 6

**Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Al fine di stabilire le modalità del regime specifico di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci, è opportuno attribuire alla Commissione competenze delegate. Nell'esercizio dei suoi poteri delegati, la Commissione tiene conto della necessità di garantire parità di condizioni tra gli

Stati membri e le flotte per quanto riguarda le norme di controllo da parte dello Stato di approdo e l'armonizzazione delle norme a livello dell'Unione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 2 – lettera b

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 3 – paragrafo 4 bis

Testo della Commissione

4 bis. Gli Stati membri possono effettuare ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sui pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. La Commissione adotta atti **di esecuzione** che stabiliscono le modalità di tale regime specifico di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. Tali atti **di esecuzione** sono adottati **secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 31, paragrafo 2.**

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono effettuare ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo sui pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. La Commissione adotta atti **delegati** che stabiliscono le modalità di tale regime specifico di controllo da parte dello Stato di approdo per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri. Tali atti **delegati** sono adottati **in conformità dell'articolo 30 ter.**

Emendamento 8

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 30 bis

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati **ai sensi dell'articolo 30 ter, di modificare l'articolo 2, punto 1,** per **aggiornare** l'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 2, punto 1, una volta che tali convenzioni **sono** state adottate come strumento pertinente dal MOU di Parigi e di **modificare l'allegato VI al fine di** integrare e/o aggiornare l'elenco delle procedure e degli orientamenti relativi al controllo da parte dello Stato di approdo

Emendamento

Conformemente all'articolo 30 ter, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per **modificare** l'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 2, punto 1, una volta che tali convenzioni **siano** state adottate come strumento pertinente dal MOU di Parigi, e di integrare e/o aggiornare l'elenco delle procedure e degli orientamenti relativi al controllo da parte dello Stato di approdo **di cui all'allegato VI, dopo la loro adozione**

adottati dal MOU di Parigi e stabiliti in tale allegato.

da parte del MOU di Parigi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 30 ter – paragrafo 5

Testo in vigore

5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 30 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 22

Direttiva 2009/16/CE

Articolo 35 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(19 bis) all'articolo 30 ter, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4 bis, e dell'articolo 30 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio."

Emendamento

La Commissione, entro il ... [OP: inserire la data: cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nella ratifica degli obblighi internazionali relativi alla pesca, nella quale valuta inoltre il modo in cui tali obblighi

dovrebbero essere trasposti a livello dell'Unione e, se del caso, presenta una proposta legislativa a tal fine.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

Nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, la relatrice ha ricevuto contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
Commissione europea
Europeche
Federazione europea dei lavoratori dei trasporti

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Modifica della direttiva 2009/16/CE relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
Riferimenti	COM(2023)0271 – C9-0191/2023 – 2023/0165(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	TRAN 10.7.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	PECH 10.7.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Izaskun Bilbao Barandica 18.7.2023
Esame in commissione	9.10.2023
Approvazione	29.11.2023
Esito della votazione finale	+ : 23 - : 0 0 : 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Clara Aguilera, João Albuquerque, Pietro Bartolo, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Asger Christensen, Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Anja Haga, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Ana Miranda, João Pimenta Lopes, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Marc Tarabella, Theodoros Zagorakis
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Gabriel Mato
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Erik Poulsen, Anne Sander

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

23	+
ECR	Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen
NI	Marc Tarabella
PPE	Maria da Graça Carvalho, Anja Haga, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Anne Sander, Theodoros Zagorakis
Renew	Izaskun Bilbao Barandica, Asger Christensen, Erik Poulsen
S&D	Clara Aguilera, João Albuquerque, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Predrag Fred Matić
The Left	João Pimenta Lopes
Verts/ALE	Rosa D'Amato, Francisco Guerreiro, Ana Miranda, Caroline Roose

0	-

1	0
ID	France Jamet

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti